

## SEZIONE VI

### 6.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E REVOCA PROVVEDIMENTI

#### 6.1.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il corso di somministrazione di alimenti e bevande svolto ai sensi della Legge 287/1991 e comunque antecedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva, non consente il riconoscimento del titolo anche per la vendita nel settore alimentare, neppure a decorrere dall'entrata in vigore della presente deliberazione.
2. Analogamente non si riconosce il credito a chi ha già conseguito l'idoneità al commercio alimentare ai sensi delle D.D.G.R. n. 47-29265 del 31/01/2000 e n. 44-29946 del 13/04/2000 o a chi frequenta tale corso dopo l'entrata in vigore della presente deliberazione.
3. I procedimenti relativi ai corsi di somministrazione già programmati ai sensi della previgente legge 287/1991 e quelli relativi ai corsi del commercio alimentare già programmati ai sensi della L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17 in attuazione del D.Lgs. 114/1998 e stabiliti con le D.D.G.R. n. 47-29265 del 31/01/2000 e n. 44-29946 del 13/04/2000, alla data di adozione della presente deliberazione, si svolgono e si concludono secondo dette previgenti disposizioni.
4. La presente direttiva produrrà gli effetti a partire dal 1 marzo 2010 per ragioni di adeguamento organizzativo. Fino a tale data i corsi per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e i corsi per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, continueranno a svolgersi nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti.
5. Le convenzioni che verranno stipulate ai sensi della presente direttiva (vedi punto 1.1.4 Sezione I) produrranno gli effetti a partire dal 1 marzo 2010.  
Le convenzioni già stipulate con gli enti formatori per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 17 della L.R. 28/1999 e s.m.i. e disciplinati con le D.D.G.R. n. 47-29265 del 31/01/2000 e n. 44-29946 del 13/04/2000, hanno validità fino al 1 marzo 2010.

#### 6.1.2 REVOCA PROVVEDIMENTI

Sono revocate a decorrere dal 1 marzo 2010 le seguenti disposizioni:

1. D.G.R. n. 47-29265 del 31 gennaio 2000 – L.R. n. 28/1999 art. 17. Formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Direttiva.
2. D.G.R. n. 44-29946 del 13 aprile 2000 - L.R. n. 28/1999 art. 17. Formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Atto aggiuntivo alla Direttiva approvata con D.G.R. n. 47-29265 del 31 gennaio 2000.
3. D.G.R. n. 45-1095 del 16 ottobre 2000 per la parte relativa ai corsi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1990; restano in vigore le disposizioni in materia di corsi per agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985.
4. D.G.R. n. 89-3806 del 6 agosto 2001 per la parte relativa ai corsi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1990; restano in vigore le disposizioni in materia di corsi per agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985.

5. D.G.R. n. 10-2289 del 6 marzo 2006 per la parte relativa ai corsi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1990; restano in vigore le disposizioni in materia di corsi per agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985.
6. Le lettere c), d), d1) e d2), del punto 1 del capitolo 2 “Requisiti professionali di accesso all'attività” della deliberazione della Giunta Regionale n. 42-29532 del 1 marzo 2000. “L.R. 12 novembre 1999 n. 28. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”.
7. Sono altresì revocate le disposizioni regionali qui non espressamente richiamate in materia di corsi di formazione nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e dei corsi di formazione nel comparto del commercio alimentare.